

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali).** (15R00419) *Pag.* 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2015, n. 7.

**Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015.** (15R00404) *Pag.* 2

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 luglio 2015.

**Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).** (15R00390) *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 luglio 2015.

**Modifiche dei regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica.** (15R00392) *Pag.* 17

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2015, n. 0103/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della regione 31 agosto 2011, n. 209.** (15R00341) *Pag.* 18

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2015, n. 12.

**Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.** (15R00321) *Pag.* 20



LEGGE REGIONALE 29 maggio 2015, n. 13. <b>Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro. (15R00340)</b> Pag. 28	LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 44. <b>Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica. (15R00270)</b> ..... Pag. 43
<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 45. <b>Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. n. 83/2012. (15R00271)</b> ..... Pag. 44
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11. <b>Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti. (15R00370)</b> ..... Pag. 36	<b>REGIONE ABRUZZO</b>
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 12. <b>Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014. (15R00397)</b> ..... Pag. 39	LEGGE REGIONALE 26 giugno 2015, n. 16. <b>Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche. (15R00412)</b> ..... Pag. 46
<b>REGIONE TOSCANA</b>	LEGGE REGIONALE 2 luglio 2015, n. 17. <b>Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). (15R00413)</b> ..... Pag. 47
LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 43. <b>Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46-(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali ). (15R00269)</b> ..... Pag. 39	LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 18. <b>Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. (15R00414)</b> ..... Pag. 48



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015)*

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38*

1. L'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Fondi a favore di imprese danneggiate*). —

1. Al fine di sostenere il ripristino dell'operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali che si verificano sul territorio piemontese e che rientrano nei casi di cui all'art. 9, la regione istituisce un apposito fondo gestito direttamente o attraverso un ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.

2. Il fondo, utilizzato per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali a far data dagli eventi di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014), è destinato alla concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo, previa adeguata motivazione, attività non rientranti nei casi sopra indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere ritenute di rilevanza in ambito sociale ed economico.

3. Alle imprese di cui al comma 2 è concessa un'agevolazione sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato o, in via eccezionale e per casi particolari e debitamente motivati, di contributo a fondo perduto.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, le modalità di istituzione e gestione del fondo di cui al comma 1, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

5. La regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 2 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

6. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri economici derivanti dal presente articolo si fa fronte secondo quanto previsto all'art. 17, comma 3-bis.».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 38/1978*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 38/1978 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Assicurazioni*). — 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi. Nell'ambito di tali agevolazioni, la regione prevede forme di premialità a favore delle imprese che stipolino assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.».



## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 38/1978*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 38/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Riconoscimento di calamità gravi*). — 1. Le provvidenze previste all'art. 2, primo comma, lettere *d*), *e*), *f*) sono disposte nel caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza rispettivamente da parte del consiglio regionale o da parte del Consiglio dei ministri.»

## Art. 4.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 38/1978*

1. Dopo il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 38/1978 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 8-bis, stimati in 4.000.000,00 di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, si provvede mediante l'utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2015

CHIAMPARINO

15R00419

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2015, n. 7.

**Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 7 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997,  
N. 7 (LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA 1997)

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Questa legge definisce in particolare il nuovo ordinamento della dirigenza provinciale e delle strutture organizzative della provincia al fine di rendere più efficiente il sistema pubblico provinciale attraverso la rimodulazione dell'articolazione organizzativa e il riordino della dirigenza, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno di dirigenti e ad appropriate modalità di reclutamento e conferimento degli incarichi dirigenziali, per favorire maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti nel governo dell'autonomia.

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 1  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«2-bis. La provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze dei cittadini, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dirigenti e del personale nel governo dell'autonomia.»



## Art. 3.

*Modificazione dell'art. 2  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«4. Per promuovere l'unitarietà dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della provincia e per accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della provincia, la giunta provinciale si avvale del supporto della conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura anche per la formulazione e l'applicazione di indirizzi alle strutture organizzative, per la definizione degli obiettivi degli strumenti di programmazione e dei relativi budget, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche. La conferenza è presieduta dal direttore generale della provincia; alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare dirigenti della provincia nonché dirigenti e componenti di organi e comitati della provincia e dei suoi enti strumentali.»

## Art. 4.

*Modificazione dell'art. 9  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Il comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«4.1. Per tutto il personale dipendente della provincia e degli enti strumentali si applica l'art. 30, commi 1, 2, ad eccezione del terzo periodo, e 2.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità volontaria e d'ufficio.»

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 12-bis  
nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 12 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Strutture organizzative*). — 1. Le strutture organizzative dirigenziali della provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.

2. Sono strutture complesse le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici.

3. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.

4. Sono strutture semplici le strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse.

5. Sono strutture complesse:

- a) la direzione generale della provincia;
- b) i dipartimenti;
- c) l'avvocatura della provincia;

d) le agenzie istituite ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.

6. Sono strutture semplici:

a) i servizi della provincia e le strutture dirigenziali in cui sono articolate le agenzie complesse;

b) le agenzie istituite ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 non rientranti tra quelle previste dal comma 5, lettera d).


7. In attuazione di questa legge la giunta provinciale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, l'atto organizzativo della provincia, che definisce la denominazione e le competenze di ciascuna struttura complessa e semplice. L'atto organizzativo rappresenta in modo unitario tutta la struttura organizzativa della provincia ed è costantemente aggiornato. Sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale le modifiche all'atto organizzativo che riguardano le attribuzioni delle strutture organizzative complesse di cui al comma 5 di questo articolo. Annualmente è trasmesso al consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.»

## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 12-ter  
nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 12-bis della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 12-ter (*Strutture organizzative complesse*). — 1. La direzione generale della provincia è sopraordinata alle strutture della provincia, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal presidente della provincia e dalla giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture complesse. La direzione generale è sopraordinata alle strutture e alle unità di missione in cui eventualmente si articola e svolge



funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unità di missione in essa incardinate. Alla direzione generale della provincia è preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del presidente.

2. I dipartimenti, nel numero massimo di dieci, costituiscono le strutture organizzative cui sono attribuite la generalità delle competenze della provincia, escluse quelle riservate dall'atto organizzativo alla direzione generale. I dipartimenti sono sovraordinati alle strutture e alle unità di missione in cui si articolano.

3. L'avvocatura della provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, anche attraverso l'applicazione dell'art. 39-*quater*, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e per gli enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge provinciale n. 3 del 2006, individuati dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 11, comma 8-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attività previste da questo comma sono svolte nei confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della giunta provinciale. All'avvocatura della provincia è preposto un dirigente in possesso del titolo di avvocato.

4. Le agenzie complesse sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne disciplina le relazioni con la struttura organizzativa della provincia.»

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'art. 12-*quater* nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 12-*ter* della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 12-*quater* (*Strutture organizzative semplici*). —

1. I servizi sono individuati per ambiti di funzioni e di attività settoriali a cui competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e di progetti relativi ad attività continuative, tecniche o amministrative e lo svolgimento di attività d'intervento esterno o di supporto interno nell'area delle competenze attribuite alla direzione generale della provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle loro competenze e per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione.

2. Le agenzie semplici sono rappresentate nell'atto organizzativo tra le strutture riferite alla direzione generale e ai dipartimenti.

3. I servizi della provincia e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse, nel numero massimo di cinquantasei, sono individuati dall'atto organizzativo, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni delle strutture complesse di cui sono

articolazione. I servizi e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse possono essere modificati con l'atto organizzativo.»

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'art. 12-*quinqües* nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 12-*quater* della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 12-*quinqües* (*Unità di missione*). — 1. Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione. Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici.

2. Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite.

3. Le unità di missione semplici, nel numero massimo di diciotto, sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione.»

#### Art. 9.

##### *Modificazioni dell'art. 13 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «tra servizi appartenenti a dipartimenti diversi è disposta con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tra strutture semplici e unità di missione appartenenti a diverse strutture complesse è disposta con provvedimento motivato».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «tra servizi appartenenti a uno stesso dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «tra strutture semplici e unità di missione appartenenti a una stessa struttura complessa».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 15 della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 15 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Qualifica di dirigente*). — 1. La dirigenza di ruolo della provincia è ordinata in un'unica qualifica. Le funzioni dirigenziali, in ragione della preposizione dei dirigenti a strutture organizzative complesse e semplici o a unità di missione, sono distinte nelle posizioni funzionali di dirigente generale e di dirigente.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente di struttura complessa e di unità di missione strategica è sovraordinato al dirigente di struttura semplice.»



## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 15-bis  
nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 15 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Albo dei dirigenti*). — 1. L'albo dei dirigenti costituisce strumento per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione della mobilità dei dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti strumentali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale della provincia.

2. Sono iscritti all'albo i dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. Non sono iscritti all'albo i dirigenti scolastici e i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

3. L'albo dei dirigenti contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate e della formazione acquisita, degli incarichi svolti e degli esiti delle valutazioni ottenute negli incarichi ricoperti. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalità per la rappresentazione nell'albo degli elementi conoscitivi relativi ai dirigenti, anche per permettere l'interoperabilità con le banche dati istituite da altre amministrazioni pubbliche per i medesimi fini.

4. Il dirigente a cui è revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è rinnovato o conferito un diverso incarico dirigenziale a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate secondo quanto disposto dall'art. 19, rimane iscritto all'albo per un periodo non superiore a tre anni; trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato dall'albo. Il dirigente cui non è conferito alcun incarico, per il periodo di permanenza nell'albo, è messo a disposizione dell'amministrazione e assegnato a una struttura complessa per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale. Al dirigente messo a disposizione spetta il solo trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale assegnato.

5. A seguito della decadenza dalla qualifica, se non si provvede al licenziamento secondo quanto previsto dall'art. 19, il dirigente è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in soprannumero.

6. La provincia definisce gli obblighi formativi che devono essere annualmente assolti dai dirigenti per la permanenza nell'albo. Per questi fini, con regolamento è definito un sistema di formazione continua della dirigenza per l'acquisizione di crediti formativi; il regolamento stabilisce il numero minimo di crediti necessari per rimanere nella qualifica di dirigente, in assenza dei quali è revocato l'incarico ed è disposta la decadenza dalla qualifica e la conseguente cancellazione dall'albo; in questi casi si applica il comma 5.

7. I dirigenti della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche, fino al loro eventuale passaggio a queste amministrazioni, mantengono l'iscrizione all'albo.».

## Art. 12.

*Modificazioni dell'art. 18  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «i dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono» sono sostituite dalle seguenti: «i dirigenti sono».

2. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «di servizio nonché i dirigenti cui sono attribuiti gli incarichi di cui all'art. 27» sono soppresse.

3. Nel comma 1-ter dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «I dirigenti generali ed i dirigenti di servizio sono» sono sostituite dalle seguenti: «I dirigenti sono».

## Art. 13.

*Modificazioni dell'art. 19  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Nel comma 4 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione della retribuzione di risultato, è connessa anche alle risultanze della valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato».


2. Nel comma 6 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «in caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal collegio arbitrale di cui all'art. 51» sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«7. Se la valutazione negativa è definitiva, la giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente.».

4. Dopo il comma 10 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«10-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), con riferimento ai dirigenti scolastici, e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), per i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale, gli enti strumentali pubblici della provincia di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, si avvalgono del nucleo di valutazione disciplinato da questo articolo.».



## Art. 14.

*Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della provincia 1997*

1. La rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della provincia 1997 è sostituita dalla seguente: «Reclutamento dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali».

## Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti*).

— 1. La provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.

2. Il reclutamento dei dirigenti di ruolo avviene tramite concorso pubblico, tenuto conto anche delle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, volte ad assicurare la possibilità di accesso alla dirigenza anche con percorsi che permettano di valorizzare attitudini e competenze non direttamente derivanti dall'esperienza professionale già maturata. I concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente non prevedono graduatorie di idoneità.

3. I requisiti minimi generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla dirigenza di ruolo sono costituiti dal possesso del diploma di laurea magistrale e dall'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti, in alternativa:

a) il possesso della qualifica di direttore;

b) l'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea magistrale presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private.

4. L'esperienza professionale richiesta dal comma 3, lettera b), può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso una specifica valutazione che ne attesti il particolare potenziale, ai sensi dell'art. 22.

5. L'attribuzione iniziale della qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attività svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del nucleo di valutazione previsto dall'art. 19. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non è confermato ed è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore.

6. Per il reclutamento di dirigenti la provincia può ricorrere alla mobilità dei dirigenti con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il consiglio della provincia autonoma di Trento e con le altre amministrazioni pubbliche, e iscriverne all'albo dei dirigenti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della provincia, approvate dalla giunta provinciale d'intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. L'assunzione e l'iscrizione all'albo dei dirigenti possono essere disposte anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la provincia da almeno due anni.

7. In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 10 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28. Cinque posti sono riservati al personale in possesso della qualifica di direttore.».

## Art. 16.


*Sostituzione dell'art. 22 della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 22 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Accertamento del potenziale*). — 1. Per l'accertamento del potenziale dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata, sono periodicamente organizzate sessioni di valutazione rivolte a persone in possesso di un curriculum formativo universitario particolarmente qualificato e di un titolo non inferiore a quello di laurea.

2. L'accertamento delle competenze e delle attitudini, attraverso una specifica prova, è finalizzato a valutare il curriculum personale, formativo ed esperienziale, e a verificare la predisposizione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il grado di motivazione a servire il bene comune.

3. L'accertamento è condotto da una commissione nominata dalla giunta provinciale, composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate,



esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'art. 39.

4. Gli avvisi pubblici delle sessioni di valutazione definiscono la documentazione da presentare e le modalità di svolgimento della prova attitudinale. Gli avvisi, pubblicati nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicità, indicano le date per la consegna della documentazione e di espletamento della prova attitudinale; gli esiti dell'accertamento sono pubblicati con le modalità degli avvisi.

5. I dati anagrafici e i curriculum delle persone che hanno ricevuto una valutazione positiva del potenziale secondo quanto previsto da quest'articolo sono inseriti in uno specifico elenco, aggiornato a seguito di ogni sessione di valutazione, pubblicato nel sito istituzionale della provincia.».

#### Art. 17.

##### *Inserimento dell'art. 22-bis nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 22 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Concorso pubblico). — 1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla giunta provinciale.

2. I concorsi, per esami e titoli, sono svolti in tre fasi costituite da un esame, da un percorso formativo obbligatorio e da una verifica finale che tiene conto dell'esito del percorso formativo svolto. In particolare:

a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilità di gestire il ruolo di leadership e le relazioni interpersonali, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;

b) il percorso formativo obbligatorio è finalizzato ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacità dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;

c) la verifica finale, svolta al termine della seconda fase attraverso un colloquio con ogni candidato, accerta, infine, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito con la partecipazione al percorso formativo obbligatorio.

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicità e indicano:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;

c) il termine e le modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;

d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalità di valutazione;

e) le tipologie, le date e le modalità di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalità di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonché le caratteristiche e la durata del percorso formativo.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'art. 39.

6. La giunta provinciale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei.».

#### Art. 18.

##### *Sostituzione dell'art. 23 della legge sul personale della provincia 1997*


1. L'art. 23 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Mobilità della dirigenza). — 1. Per aumentare l'efficienza del sistema pubblico provinciale, la mobilità della dirigenza costituisce strumento ordinario per la gestione delle professionalità dirigenziali.

2. La provincia, anche per favorire l'integrazione, la semplificazione e il contenimento della spesa del sistema pubblico provinciale, definisce nell'atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'art. 21, comma 1, il fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui questi enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti.

3. Gli enti pubblici strumentali conferiscono gli incarichi dirigenziali, nel rispetto dell'atto di programmazione del fabbisogno, ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti, con le modalità previste dall'art. 24, comma 3, oppure, nei casi previsti, attraverso l'assunzione di dirigenti a tempo determinato.

4. Gli enti strumentali della provincia, diversi da quelli pubblici, reclutano i propri dirigenti nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta provinciale, che definiscono obiettivi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa anche prevedendo, in particolare per le società controllate direttamente dalla provincia, processi di mobilità tra i dirigenti. Gli incarichi dirigenziali, assegnati da ciascun ente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono essere conferiti anche a dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti della provincia, previa autorizzazione della giunta provinciale.



5. Per favorire l'integrazione della dirigenza del sistema pubblico provinciale con quella degli enti privati, tra cui quelli indicati nell'art. 33, lettere *b*) e *c*), della legge provinciale n. 3 del 2006, la provincia può autorizzare i propri dirigenti a svolgere il loro lavoro in qualifiche dirigenziali presso aziende private, per un periodo determinato, collocandoli in aspettativa e mantenendo la loro iscrizione all'albo. Le modalità di attuazione di questo comma sono definite con deliberazione dalla giunta provinciale.

6. La provincia, su richiesta degli enti locali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di altri enti o organismi a ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria dalla provincia può bandire i concorsi per il reclutamento dei dirigenti.

7. Se, a seguito dei concorsi espletati dagli enti pubblici strumentali della provincia per l'assunzione con contratto a tempo determinato ai fini dell'affidamento dell'incarico di direttore o di dirigente, risulta vincitore un dipendente di ruolo della provincia o di un suo ente pubblico strumentale il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e per quella dell'eventuale rinnovo, ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'art. 63.

8. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la provincia, la giunta provinciale può concedere ai dirigenti un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni. Il periodo di aspettativa non è utile presso la provincia ad alcun fine.

9. Quest'articolo non si applica ai dirigenti scolastici e ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale. Resta fermo quanto disposto dalla legge provinciale sulla scuola 2006 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e quanto stabilito dall'art. 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 24 della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 24 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Incarichi dirigenziali*). — 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della provincia indicate nell'art. 12-*bis* e delle unità di missione previste dall'art. 12-*quinqües*. Il numero degli incarichi dirigenziali non può essere superiore a quello di queste strutture e unità di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'art. 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di

messa a disposizione presso la provincia. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), gli incarichi sono conferiti promuovendone la rotazione, sulla base delle capacità dirigenziali dimostrate, delle esperienze professionali e dei titoli formativi acquisiti.


3. La giunta provinciale, in conformità a quanto definito dall'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unità di missione, in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo, promuove interpellazioni rivolte a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo. La giunta provinciale conferisce gli incarichi dopo l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, operato con modalità definite con propria deliberazione e avvalendosi del nucleo di valutazione dei dirigenti. Per l'incarico di direttore generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unità di missione strategica la giunta provinciale provvede direttamente senza procedere a interpellazioni. Nel caso di mancanza di candidature agli interpellati la giunta provinciale provvede direttamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative e unità di missione sono conferiti a tempo determinato. L'incarico può essere rinnovato direttamente al medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interpellati previsti dal comma 3.

5. Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra la provincia e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'art. 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento. Anche prima della scadenza dell'incarico la giunta provinciale può conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative.

6. Gli incarichi dirigenziali in scadenza durante il periodo in cui la giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.

7. La provincia e i suoi enti pubblici strumentali, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti che rivestono le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila abitanti, di presidente di comunità o di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali previsti da questa legge assumono le predette cariche sono dichiarati decaduti dall'incarico, mantenendo l'iscrizione all'albo dei dirigenti.».



## Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 25  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 25 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa*). — 1. L'incarico di dirigente di struttura complessa è conferito dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'art. 19.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa complessa riveste la posizione funzionale di dirigente generale.»

## Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 26  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 26 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Incarico di dirigente di struttura organizzativa semplice*). — 1. L'incarico di dirigente di struttura semplice è conferito dalla giunta provinciale per un periodo di cinque anni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui è articolazione.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa semplice riveste la posizione funzionale di dirigente.»

## Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 27  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 27 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Incarico di dirigente di unità di missione*). — 1. L'incarico di dirigente di unità di missione strategica è conferito dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'art. 19. Il dirigente incaricato della direzione di unità di missione strategica riveste la posizione funzionale di dirigente generale.

2. L'incarico di dirigente di unità di missione semplice è conferito dalla giunta provinciale per un periodo di cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui è articolazione. Il dirigente incaricato della direzione di unità di missione semplice riveste la posizione funzionale di dirigente.»

## Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 28  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 28 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti*). — 1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'art. 21, comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'art. 63.

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La giunta provinciale si avvale del nucleo di valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le modalità previste dall'art. 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, per una sola volta, può avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'art. 53-bis.»


## Art. 24.

*Modificazioni dell'art. 29  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. La rubrica dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituita dalla seguente: «Uffici e qualifica di direttore».

2. Prima del comma 1 dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'art. 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, commi 1-bis, 1-ter e



1-*quater*. Gli uffici sono rappresentati nell'atto organizzativo quali articolazioni delle strutture organizzative complesse, semplici o di missione in cui sono incardinati.»

3. Il comma 4 dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata con le modalità e la periodicità definite dall'art. 19. Si applica quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 7, in quanto compatibili.»

4. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«4-*ter*. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la provincia, la giunta provinciale può concedere ai direttori un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni. Il periodo di aspettativa non è utile presso la provincia ad alcun fine.»

#### Art. 25.

##### *Modificazioni dell'art. 30-bis della legge sul personale della provincia 1997*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 30-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 sono inserite le parole: «Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'art. 15-*bis*, comma 5, dall'art. 19, comma 7, e dall'art. 21, comma 5.»

2. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 30-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «sono definite nel regolamento di cui all'art. 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite nel regolamento di cui all'art. 22-*bis*, comma 4».

#### Art. 26.

##### *Modificazione dell'art. 33 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 33 della legge sul personale della provincia 1997 sono inserite le parole: «Gli incarichi in scadenza durante il periodo in cui la giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.»

#### Art. 27.

##### *Modificazioni dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997*

1. La rubrica dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituita dalla seguente: «Assenza e impedimento».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 è abrogato.

3. Nel comma 4 dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «Qualora la sostituzione del dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la sostituzione per assenza o impedimento del dirigente».

#### Art. 28.

##### *Sostituzione dell'art. 34-bis della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 34-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 34-*bis* (Sostituzione provvisoria per incarico vacante). — 1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, nel numero massimo del tre per cento del contingente massimo dei dirigenti definito dall'art. 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria. L'incarico di sostituzione è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.»

#### Art. 29.

##### *Sostituzione dell'art. 35 della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 35 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori). — 1. Il trattamento economico dei dirigenti della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali è definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale, non inferiore al 30 per cento del totale.



2. Una quota del trattamento economico, non superiore al 15 per cento della retribuzione complessiva, è definita in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione prevista dall'art. 19.

3. La retribuzione del personale in possesso della qualifica di direttore è determinata dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni ottenute.».

#### Art. 30.

##### *Sostituzione dell'art. 38-bis della legge sul personale della provincia 1997*

1. L'art. 38-bis della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 38-bis (*Disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalità*). — 1. Per favorire la valorizzazione della professionalità del personale in servizio la provincia può individuare, nel rispetto di criteri trasparenti e meritocratici definiti dalla giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un elenco del personale particolarmente qualificato, appartenente alla categoria D, cui possono essere affidati incarichi di esperto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate al possesso del diploma di laurea, di scuole universitarie o all'iscrizione ad albi professionali, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. La giunta provinciale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, in relazione alle strutture organizzative, tenuto conto delle loro caratteristiche, anche dimensionali, e della distribuzione del personale assegnato, il numero massimo di incarichi di esperto che possono essere affidati secondo quanto previsto da quest'articolo al personale particolarmente qualificato inserito nell'elenco. Il numero di incarichi di esperto è definito per ciascuna struttura organizzativa complessa nell'atto organizzativo previsto dall'art. 12-bis.

3. L'incarico di esperto è conferito dal dirigente generale della struttura di riferimento. Gli incarichi di esperto sono oggetto di verifica annuale da parte del dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Al personale cui sono conferiti gli incarichi spetta una specifica indennità secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5-bis. Per i fini di quest'articolo la giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa prevista dall'art. 63, comma 1.».

#### Art. 31.

##### *Inserimento dell'art. 38-ter nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 38-bis della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 38-ter (*Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura*). — 1. L'avvocatura della provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; a questo personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia.».

#### Art. 32.

##### *Modificazione dell'art. 44 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«2-bis. La provincia, per assicurare l'assolvimento degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei dirigenti, promuove iniziative per la formazione continua dei dirigenti. La provincia può realizzare le iniziative formative direttamente, anche attraverso propri enti strumentali, oppure mediante l'affidamento a soggetti terzi qualificati. La provincia, sulla base di criteri definiti preventivamente dalla giunta provinciale, può riconoscere l'assolvimento degli obblighi formativi dei dirigenti a seguito della loro partecipazione a iniziative formative realizzate da università o da altri soggetti particolarmente qualificati.».

#### Art. 33.

##### *Inserimento dell'art. 52-bis nella legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo l'art. 52 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Collocamento a riposo*). — 1. Il personale provinciale è collocato a riposo d'ufficio nei seguenti casi:

- a) al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato senza penalizzazioni;
- b) al compimento dei sessantacinque anni di età con diritto a pensione;
- c) al raggiungimento dei limiti anagrafici fissati per la maturazione della pensione di vecchiaia.



2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*, il personale può chiedere di rimanere in servizio per un ulteriore periodo e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. Sulla richiesta si esprime l'amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio.».

#### Art. 34.

##### *Modificazioni dell'art. 53 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Il comma 1-*quinqies* dell'art. 53 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«1-*quinqies*. Ai fini della razionalizzazione del personale le società controllate direttamente dalla provincia applicano l'art. 1, commi 563, 564 e 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), secondo gli indirizzi approvati dalla giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

2. Dopo il comma 1-*quinqies* dell'art. 53 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-*sexies*. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attività degli enti strumentali della provincia, previsti dall'art. 33, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge provinciale n. 3 del 2006, e a seguito delle procedure di mobilità previste al comma 1-*quinqies* per le società direttamente controllate dalla provincia, il personale che risulta eccedente presso questi enti può essere messo a disposizione della provincia, anche per il collocamento presso suoi enti strumentali diversi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, secondo quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall'ente strumentale attraverso procedure selettive effettuate nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità. La deliberazione della giunta provinciale definisce la durata massima della messa a disposizione e le modalità per la determinazione e la regolazione di rapporti finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione non può essere comunque superiore a tre anni, e gli enti strumentali non possono sostituire il personale messo a disposizione. La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali.».

#### Art. 35.

##### *Modificazioni dell'art. 53-bis della legge sul personale della provincia 1997 e dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

1. Al comma 1 dell'art. 53-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'inizio sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,»;

*b)* dopo le parole: «di collaborazione» sono inserite le seguenti: «organizzata dal committente»;

*c)* le parole: «e di ricerca» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 53-*bis* sono inserite le parole: «Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'art. 39-*undecies* della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.».

3. Al primo periodo del comma 8-*bis* dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'inizio sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,»;

*b)* le parole: «e collaborazione, studio e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, di studio e di collaborazione organizzata dal committente,»;

*c)* dopo le parole: «o direttivi.» sono inserite le seguenti: «Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario.».

#### Art. 36.

##### *Modificazioni dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997, dopo le parole: «con qualifica dirigenziale.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli incarichi di preposizione alle agenzie complesse, fermo restando quanto previsto dalle rispettive leggi istitutive, i contratti collettivi definiscono la misura della retribuzione di posizione del loro direttore in correlazione a quella prevista per gli incarichi dei dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale.».

2. Nel comma 5 dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «si svolge nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e ne definisce anche le forme di progressione economica».

#### Art. 37.

##### *Modificazioni dell'art. 57 della legge sul personale della provincia 1997*

1. Il comma 2-*ter* dell'art. 57 della legge sul personale della provincia 1997 è abrogato.

2. Il comma 5-*bis* dell'art. 57 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. L'indennità spettante al personale cui sono affidati gli incarichi previsti dall'art. 38-*bis* è stabilita dalla contrattazione collettiva.».



## Art. 38.

*Integrazione dell'art. 67  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 67 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-bis. Il regolamento previsto dal comma 1 prevede inoltre i casi di incompatibilità per gli appartenenti al corpo forestale e individua le misure per impedire situazioni di conflitto di interesse nel caso in cui gli stessi assumono cariche in enti locali o incarichi direttivi di organi centrali o periferici dell'ente gestore della caccia, previsti dall'art. 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991), delle associazioni o società di pescatori sportivi locali, previste dall'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978).».

## Art. 39.

*Modificazione dell'art. 68  
della legge sul personale della provincia 1997*

1. Nel comma 1 dell'art. 68 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «agli articoli 3, 8, 21, 37, 43, 47, 54 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 8, 22-bis, 37, 43, 47, 54 e 65».

## Capo II

MODIFICAZIONI DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI  
N MATERIA DI PERSONALE

## Art. 40.

*Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale  
30 dicembre 2014, n. 14, in materia di proroga delle  
graduatorie degli enti strumentali*

1. Nel comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, le parole: «entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

## Art. 41.

*Integrazione dell'art. 17 della legge provinciale  
16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa  
2015)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sull'Europa 2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea previste dal comma 1 e nei limiti delle risorse per l'assistenza tecnica o di supporto all'attuazione e al controllo dei fondi europei previste per tali iniziative, la provincia può reclutare personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa provinciale vigente, diversi da quelli relativi alla durata, con competenze specialistiche per i compiti di attuazione e di controllo in capo alle strutture provinciali preposte all'attuazione delle predette iniziative. Tale personale svolge esclusivamente le funzioni per le

quali è stato assunto, nel rispetto delle modalità indicate dall'Unione europea e non può essere destinato ad attività diverse. Questo comma si applica anche per le iniziative finanziate con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).».

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 42.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale approva l'atto organizzativo previsto dall'art. 12-bis della legge sul personale della provincia 1997. I limiti previsti dall'art. 12 quater, comma 3, e 12 quinquies, comma 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale istituisce l'albo dei dirigenti previsto dall'art. 15-bis della legge sul personale della provincia 1997; è iscritto all'albo il personale della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali in possesso della qualifica di dirigente in servizio alla medesima data.

3. Per assicurare la direzione delle strutture organizzative previste dall'atto organizzativo della provincia, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale approva l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti previsto dall'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997.


4. A seguito dell'approvazione dell'atto organizzativo della provincia e dell'atto di programmazione del fabbisogno, sono conferiti gli incarichi dirigenziali di preposizione alle strutture organizzative individuate dall'atto organizzativo secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge sul personale della provincia 1997.

5. Il limite previsto dal comma 1 dell'art. 34-bis della legge sul personale della provincia 1997 per incarichi di sostituto dirigente si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere regolati dalle previgenti disposizioni delle leggi provinciali.

## Art. 43.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli incarichi dirigenziali assegnati in applicazione delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge sono confermati fino alla loro scadenza, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge. Se l'atto organizzativo sopprime strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche a seguito di accorpamento delle relative competenze, i dirigenti senza incarico sono assegnati a una struttura complessa per svolgere compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale.



2. I dirigenti in possesso della qualifica di dirigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, ai quali non sono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge sul personale della provincia 1997, restano iscritti all'albo dei dirigenti fino alla cessazione dal servizio. Per il periodo in cui sono assegnati a una struttura complessa ai sensi del comma 1, questi dirigenti continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato.

#### Art. 44.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 20, 21, 24 e 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento);

b) gli articoli 13 e 14 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;

c) l'art. 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

d) l'art. 16 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;

e) l'art. 37 (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

f) l'art. 15 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;

g) l'art. 46 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

h) i commi 3.2 e 3.3 dell'art. 8, il comma 7-bis dell'art. 37, l'art. 62 e il comma 3 dell'art. 64 della legge sul personale della provincia 1997;

i) l'art. 23 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

j) gli articoli 28, 29, 30 e il comma 9-ter dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

k) il comma 2-ter dell'art. 3 (Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

l) l'art. 7 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21;

m) l'art. 9 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

#### Art. 45.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, ad esclusione di quanto previsto dal comma 2.

2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 30 e 37, stimata in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sull'uni-

tà previsionale di base 15.90.110 (personale dei servizi generali), si provvede con le minori spese di pari importo, per i medesimi esercizi e sulla medesima unità previsionale di base, derivanti dall'applicazione dell'art. 3 (Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

#### Art. 46.

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 aprile 2015

ROSSI

15R00404

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 luglio 2015.

**Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I/II del 4 agosto 2015)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 768 del 30 giugno 2015.

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in con-



trollo pubblico» di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, individuando:

a) l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013 di competenza dell'amministrazione provinciale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione per tre mesi dall'esercizio della stessa potestà, per effetto del disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2013;

b) la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, i concetti di «incarichi», «cause di inconfiribilità» e «cause di incompatibilità», vanno individuati in base alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 39/2013 (articolo 1, capi II, III e IV e capi V e VI).

#### Art. 2.

*Obblighi precedenti e successivi al conferimento di incarichi: le autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.*

##### Obblighi precedenti:

1. Tutti i conferimenti d'incarichi da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti pubblici o degli enti di diritto privato in controllo provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un'autodichiarazione, rilasciata dai soggetti a cui l'incarico sta per essere conferito, ed attestante l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

2. La presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 1 è condizione di efficacia dell'incarico.

##### Obblighi successivi:

3. Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi, devono essere inviati entro 7 (sette) giorni al responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'ente conferente, affinché questi possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 39/2013, e regolamentate con il PTPC (Piano di prevenzione della corruzione) dell'ente. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, il RPC dell'amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

4. Le autodichiarazioni vanno rilasciate anche nel corso dell'incarico all'organo che ha conferito l'incarico, a cadenza annuale, entro il 30 aprile.

5. Il RPC vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate nella relativa sezione sul link «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'ente conferente, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili.

#### Art. 3.

##### *Obblighi di comunicazione*

1. I soggetti titolari degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 1, hanno l'obbligo di dare comunicazione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, all'organo che ha conferito l'incarico, nonché al RPC:

a) del provvedimento di rinvio a giudizio e dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità.

#### Art. 4.

##### *Effetti delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013*

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli (art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013), e i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013).

2. Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo (art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013).

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconfiribilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni (art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013).

#### Art. 5.

##### *Competenze del RPC (responsabile per la prevenzione della corruzione)*

##### 1. Al RPC compete:

vigilare, anche attraverso le misure previste nel PTPC (piano anticorruzione), che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 (art. 15 decreto legislativo n. 39/2013);

emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni di cui all'articolo 2;

verificare per tutti gli incarichi, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconfiribilità, autodichiarata dai soggetti interessati;

verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza.



2. Il RPC, dopo aver fatto la contestazione di cui al successivo articolo 6 all'organo conferente ed al soggetto incaricato, segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013:

all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;

alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il RPC provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

#### Art. 6.

*Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del decreto legislativo n. 39/2013.*

1. Il RPC, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata, assegna all'interessato un termine perentorio di 7 (sette) giorni per presentare eventuali difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.

3. Decorso il predetto termine, il RPC provvede, entro i successivi 4 (quattro) giorni, alla segnalazione di cui all'art. 5, comma 2, affinché quelle Autorità pronuncino:

a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

b) l'incompatibilità. All'incompatibilità consegue la decadenza (di diritto) dall'incarico e la risoluzione (di diritto) del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, in caso di mancata scelta a favore dell'incarico dirigenziale espressa dall'incaricato entro il termine perentorio degli ulteriori 4 (quattro) giorni dalla trasmissione, che va fatta con immediatezza, del provvedimento delle Autorità di cui all'art. 5, comma 2.

4. Il RPC, sulla base dell'accertamento compiuto dalle predette Autorità, provvede all'archiviazione oppure a dichiarare l'inconferibilità di qualsivoglia incarico al dichiarante per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui il RPC accerta che l'autodichiarazione è mendace.

5. Dalla data di trasmissione, che va fatta sempre con immediatezza, del provvedimento delle predette Autorità anche all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo d'interdizione di tre mesi, durante il quale ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di loro competenza.

6. Il RPC dell'amministrazione provinciale, tramite gli uffici che erogano le retribuzioni ovvero i compensi, dà immediato avvio alla procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico nullo, e informa prontamente l'organismo di valutazione, per le finalità di cui al successivo articolo 7, e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.

7. I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e cariche sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente competente, sotto il link «Amministrazione trasparente».

#### Art. 7.

*Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo*

1. Durante il periodo d'interdizione dei soggetti titolari del potere di conferire gli incarichi assegnati dall'amministrazione provinciale dichiarati nulli, il relativo potere sostitutivo è attribuito all'Organismo di valutazione previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 10/1992.

2. L'Organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all'operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale n. 17/1993, e di quelle interne relative al proprio funzionamento di cui all'articolo 24, 5 comma, della legge provinciale n. 10/1992.

3. Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.

4. L'organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro 10 (dieci) giorni, e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, al RPC, e ai responsabili delle strutture organizzative competenti.

#### Art. 8.

*Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 luglio 2015

KOMPATSCHER

15R00390



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 luglio 2015.

**Modifiche dei regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 815 del 7 luglio 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante "Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale"*

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 2.

*Conoscenze linguistiche*

1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento."

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 3.

*Esame di accertamento delle conoscenze linguistiche*

1. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche, che consiste in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale, è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all'articolo 13 della legge.

2. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale.

3. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche."

Art. 2.

*Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante "Regolamento sulla formazione medica specialistica"*

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituiti:

"2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale.

3. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

4. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

5. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche."

2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

"5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2."

Art. 3.

*Semplificazione*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, sono abrogati.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

"3. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono proposti dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano."



## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 luglio 2015

KOMPATSCHER

15R00392

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2015, n. 0103/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della regione 31 agosto 2011, n. 209.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2015)*

### IL PRESIDENTE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Preso atto che:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; VISTI altresì:

- la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

- il PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - versione 9 - nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares (2015) 398625 del 2 febbraio 2015, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2015, n. 476;

- il regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con propri decreti 1 agosto 2012, n. 0156/Pres., 16 luglio 2014, n. 0140/Pres. e 24 dicembre 2014, n. 0252/Pres.;

- in particolare, l'articolo 14 del regolamento sopra citato, il quale stabilisce il termine ultimo entro il quale INSIEL SPA, nella sua qualità di soggetto attuatore degli interventi, procede alla rendicontazione dei costi sostenuti secondo le modalità indicate nell'articolo medesimo;

- la nota prot. n. 7733 del 25 marzo 2015 trasmessa dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio infrastrutture, di trasporto e comunicazione nella sua qualità di ufficio attuatore, concernente la richiesta di proroga del termine di cui al capoverso precedente al 31 luglio 2015;

Ritenute fondate le motivazioni della richiesta di proroga indicate nella nota del Direttore dei lavori del 6 marzo 2015 allegata alla medesima nota prot. n. 7733 del 25 marzo 2015;

Considerato comunque che il termine del 31 luglio 2015 risulta incompatibile con le esigenze della rendicontazione delle spese per la programmazione 2007-2013 e che pertanto è possibile accordare la proroga al 30 giugno 2015;



Ritenuto pertanto di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2011 procedendo alla modifica dell'articolo 14, comma 1 attraverso la sostituzione delle parole "31 marzo 2015" con le seguenti "30 giugno 2015";

Visto il testo recante "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209";

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209";

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 790;

Decreta:

1. È emanato "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209**

Art. 1. Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

Art. 2. Entrata in vigore

Art. 1.

*Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 (Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".


Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00341



LEGGE REGIONALE 22 maggio 2015, n. 12.

**Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 21 del 29 maggio 2015 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2015)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

### Capo I

## DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 1.

### *Consiglio delle autonomie locali*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito *CAL*) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

2. Il *CAL* è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.

3. Presso il *CAL* ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.

4. Il *CAL* costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il *CAL* e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.

5. Il *CAL* ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del *CAL*.

Art. 2.

### *Composizione del CAL*

1. Il *CAL* è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Ve-

nezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), individuato dalla rispettiva Assemblea con voto uguale e paritario, per un periodo di cinque anni. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. Al *CAL* partecipa il Sindaco del Comune individuato ai sensi del comma 1.

3. Il Sindaco del Comune, individuato ai sensi del comma 1, può delegare la partecipazione ai lavori del *CAL* al Presidente della rispettiva Unione, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 26/2014.

4. Qualora il Comune individuato ai sensi del comma 1 venga commissariato, l'Assemblea della relativa Unione territoriale intercomunale individua un nuovo Comune come componente del *CAL* per il periodo del commissariamento.

5. La qualità di componente del *CAL* non comporta il diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3.

### *Partecipazione ai lavori del CAL*

1. Partecipa con diritto di parola ai lavori del *CAL* un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, designato dalla rispettiva Assemblea.

2. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del *CAL*, con diritto di voto.

3. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI *FVG*) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEN *FVG*) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del *CAL*.

4. Ai lavori del *CAL* presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.

Art. 4.

### *Organi del CAL*

1. Sono organi del *CAL* il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.

2. Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.

3. Il *CAL* elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.



4. Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.

6. L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.

7. L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.

#### Art. 5.

##### *Funzionamento del CAL*

1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.

2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.

5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.

6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.

7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.

#### Art. 6.

##### *Regolamento interno del CAL*

1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;

b) le funzioni degli organi del CAL;

c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;

d) la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;

e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;

f) le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.

3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.

#### Art. 7.

##### *Collaborazione istituzionale permanente*

1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.

2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.

3. L'Osservatorio per la riforma, di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, si riunisce nella sede del CAL e si avvale del supporto di segreteria della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 8.

##### *Funzioni del CAL*

1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:

a) l'ordinamento delle autonomie locali;

b) le elezioni degli enti locali;

c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;

d) la finanza locale;

e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;

f) la composizione e le funzioni del CAL.


2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).

3. Il CAL esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;

c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;



d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;

e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;

f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.

#### Art. 9.

##### *Funzioni in materia socio-sanitaria*

1. Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), previste dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la composizione del CAL è integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), qualora non siano già componenti del CAL, nonché dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare la partecipazione ad altro componente della medesima Conferenza.

#### Art. 10.

##### *Altre competenze del CAL*

1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.

2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.

3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.

5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti

da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.

7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.

#### Art. 11.

##### *Comunicazione degli atti*

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al CAL a cura dell'Assessore regionale proponente.

#### Art. 12.

##### *Procedimento di formazione dell'intesa*

1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.

2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.

3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescindere, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.

4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.

#### Art. 13.

##### *Procedimento di acquisizione del parere*

1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.



2. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.

3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.

#### Art. 14.

##### *Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale*

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

3. Il Presidente del CAL può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

#### Art. 15.

##### *Relazione del Presidente del CAL*

1. Il Presidente del CAL redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

2. La relazione è illustrata dal Presidente del CAL in una seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie*

1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Assessore regionale competente

in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.

3. Le Province, fino alla loro soppressione, sono componenti del CAL. Alle attività del Consiglio partecipano i presidenti delle Province o un componente della giunta da essi delegato.

4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.

#### Art. 17.

##### *Modifiche alla legge regionale 6/2006*

1. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:


«4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.»;

b) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.»;

c) il comma 3 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.»;



d) al comma 4 dell'articolo 41 le parole «della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «della competente Commissione consiliare, che si esprime»;

e) al comma 3 dell'articolo 58 le parole «, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,» sono soppresse.

#### Art. 18.

##### *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole «e secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3».

#### Art. 19.

##### *Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19/2010*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole «, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale» sono soppresse.

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013*

1. All'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio delle autonomie locali»;

b) al comma 6 le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio delle autonomie locali».

#### Art. 21.

##### *Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2013*

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole «dalla Conferenza permanente per la

programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio delle autonomie locali».

#### Capo II

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 22.

##### *Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis regime differenziato per la valle del fiume Fella

1. In considerazione delle peculiarità geografiche del territorio della valle del fiume Fella e in deroga ai criteri e al procedimento disciplinato dall'articolo 4, il Piano di riordino territoriale prevede la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.».

#### Art. 23.


##### *Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente: «3-bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.».

#### Art. 24.

##### *Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.».



## Art. 25.

*Inserimento dell'articolo 7-bis  
nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

*Fusioni delle Unioni*

1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni.

4. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.».

## Art. 26.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2014*

1. All'articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

## Art. 27.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2014*

1. All'articolo 12 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo di revisione»;

b) al comma 2 le parole «composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti» sono soppresse.

## Art. 28.

*Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014*

1. All'articolo 13 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola «Comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti» e le parole «incrementato di una unità» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di due unità»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se più favorevole».

## Art. 29.

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/2014*

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000.

3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.».

## Art. 30.

*Modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2014*


1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 26/2014 le parole «da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente» sono soppresse.

## Art. 31.

*Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2014*

1. All'articolo 20 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione».



ne di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.».

#### Art. 32.

##### *Modifica all'articolo 24 della legge regionale 26/2014*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 26/2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante la costituzione di uffici comuni».

#### Art. 33.

##### *Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.».

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) opere pubbliche e procedure espropriative;

b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

c) procedure autorizzatorie in materia di energia;

d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.».

#### Art. 35.

##### *Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

##### *Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali*

1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003, possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 27, in alternativa alle modalità ivi previste, in forma associata mediante la stipula fra di essi di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017.».

#### Art. 36.

##### *Modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:



«1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:

a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;

b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.».

#### Art. 37.

#### *Inserimento degli articoli 56-bis e 56-ter nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis

#### *Adeguamento del Piano di riordino territoriale*

1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4-bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4-bis.

#### Art. 56-ter

#### *Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.».

#### Art. 38.

#### *Modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014*

1. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.».

#### Art. 39.

#### *Modifica all'allegato A della legge regionale 26/2014*

1. Nell'allegato A della legge regionale 26/2014, al numero 3, la lettera c) è abrogata.

#### Art. 40.

#### *Attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria*

1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della legge regionale 26/2014, limitatamente al servizio di tesoreria espleta, anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la stipula del nuovo contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le modalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 26/2014.

2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono alla Centrale unica di committenza regionale ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario per la redazione degli atti di gara e, in generale, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.

#### *Capo III*

#### NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 41.

#### *Proroga di graduatorie*

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.

#### Art. 42.

#### *Modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008*

1. Dopo il comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:



«29-bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.».

#### Capo IV

#### NORME FINALI

#### Art. 43.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), fatta eccezione per il comma 7, lettere b), c), d) e f), che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento di cui all'articolo 16, comma 5;

b) gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. Dall'1 gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 22 e 22-bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi all'anno 2015.

#### Art. 44.

#### Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa di cui all'articolo 5, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 9.1.1.3420 con riferimento ai capitoli 1653, 1654, 1655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

#### Art. 45.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 maggio 2015

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00321

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2015, n. 13.

**Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2015)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE

#### Art. 1.

#### Finalità

1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.



## Art. 2.

*Agenzia regionale per il lavoro*

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015, la Regione, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). 2. L'Agenzia regionale per il lavoro è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005. Con il regolamento di organizzazione sono definite le competenze e l'assetto organizzativo dell'Agenzia, che ha natura di area.

3. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.

## Art. 3.

*Inquadramento di personale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Province, che svolge compiti nelle seguenti materie, è inquadrato in Regione:

- a) politica attiva del lavoro;
- b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
- c) conciliazione delle controversie di lavoro;
- d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro.

2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle fasce assunzionali.

3. Gli eventuali incarichi in essere, quali posizioni organizzative e coordinamenti, attribuiti dalle Province sono mantenuti in carico ai singoli dipendenti sino al 31 dicembre 2015, con conservazione del relativo trattamento economico.

4. La Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data di trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1; la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale dei predetti contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali, l'Amministrazione regionale può attuare le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1.

6. Qualora le risorse previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali non consentano la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 nel corso del 2015, l'Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di detto personale, nel rispetto dei limiti assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2017.

7. Ai fini della stabilizzazione di cui al comma 5, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei servizi per l'impiego provinciali si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso le Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

## Art. 4.


*Piano di subentro*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro il 15 giugno 2015 le Province approvano e trasmettono agli Assessori regionali competenti in materia di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, elaborato nel rispetto delle disposizioni della presente legge e sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014.

3. La proposta di piano di subentro evidenzia in particolare con riferimento alle attività in essere al 31 maggio 2015:

- a) le risorse umane e strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili;



- b) le risorse finanziarie;
- c) i rapporti giuridici attivi e passivi, compreso il contenzioso;
- d) i procedimenti amministrativi in corso;
- e) le modalità e le tempistiche del trasferimento.

4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

#### Art. 5.

##### *Trasferimento delle risorse*

1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.

3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in proprietà ovvero in disponibilità della Provincia, sono trasferiti senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale in proprietà ovvero in disponibilità alla Regione. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.

5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento,

mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.

7. Per le finalità di cui al comma 3 i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

## Capo II

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005*

1. L'articolo 2 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Funzioni della Regione*). — 1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;

b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;

c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:

1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;

2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

3) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;

4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);



5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

9) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;

11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzamento, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18/2005*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

#### Art. 8.

##### *Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

#### Art. 9.

##### *Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2005*

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005 sono abrogati.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 21 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" le seguenti funzioni:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1».

#### Art. 11.

##### *Modifica all'articolo 24 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005 le parole «o delle Province» sono soppresse.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 25 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Regione e le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole «e alle Province» sono soppresse.

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «I Centri per l'Impiego»;


b) al comma 2 le parole «sentite le Province» sono sostituite dalla seguente: «sentita».

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 18/2005*

1. L'articolo 27 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Orientamento*). — 1. La Regione promuove l'orientamento permanente delle persone per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi di transizione e crescita professionale, alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.



2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di orientamento, disciplina gli standard essenziali dei servizi di orientamento.

4. Mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale la Regione definisce gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente.».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 28 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.»;

*b)* alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 le parole «, in collaborazione con le Province,» sono soppresse.

#### Art. 16.

##### *Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2005 le parole «realizzati dalle Province» sono soppresse.

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 35 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «o delle Province» sono soppresse;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole «con le Province» sono soppresse;

*c)* al comma 2 le parole «, le Province e» sono soppresse.

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

*a)* sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

*b)* promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

*c)* sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.»;

*b)* il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

*a)* i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

*b)* le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

*c)* le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

*d)* i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

*e)* le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

*f)* i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

*g)* i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

*h)* le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

*i)* ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.».

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005*

1. L'articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Servizi del collocamento mirato*). — 1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:

*a)* all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;

*b)* al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;

*c)* alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;

*d)* all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999.



2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.».

Art. 20.

*Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005*

1. L'articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;

c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

d) da somme stanziare dalla Regione.

3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.»;

b) al comma 2 le parole «per la validazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la stipulazione».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 45 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «delle Province, degli altri Enti locali interessati e» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «con la collaborazione delle Province,» sono soppresse.

Art. 23.

*Modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 le parole «delle Province,» sono soppresse.

Art. 24.

*Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/2005*

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

Art. 25.

*Modifica all'articolo 51 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 18/2005 le parole «e le Province promuovono» sono sostituite dalla seguente: «promuove».

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 18/2005*

1. All'articolo 75 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Regione e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare»;

b) al comma 4 le parole «La Regione e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione è autorizzata»;

c) al comma 6 le parole «La Regione e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione è autorizzata».

Art. 27.

*Modifica all'articolo 76 della legge regionale 18/2005*

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

Art. 28.

*Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è abrogato.


*Capo III*

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29.

*Modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988*

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole «le iniziative di orientamento» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione, l'indirizzo,



il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative».

Art. 30.

*Modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012*

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole «i centri per l'orientamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento».

Art. 31.

*Modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006*

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole «di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36, comma 3-bis, lettera d),».

Art. 32.

*Modifica all'articolo 14-bis della legge regionale 41/1996*

1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), le parole «con le Province e i loro servizi per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi per l'impiego».

Art. 33.

*Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014*

1. Al comma 49 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18/2011.».

*Capo IV*

ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 (*Comitato di coordinamento interistituzionale*) della legge regionale 18/2005;

b) l'articolo 7 (*Funzioni delle Province*) della legge regionale 18/2005;

c) l'articolo 8 (*Commissioni provinciali per il lavoro*) della legge regionale 18/2005;

d) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), introduttivo del comma 3-bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005;

e) l'articolo 37 (*Compiti della Regione*) della legge regionale 18/2005;

f) l'articolo 38-bis (*Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili*) della legge regionale 18/2005;

g) il comma 64 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, introduttivo dell'articolo 38-bis della legge regionale 18/2005;

h) il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005;

i) l'articolo 73 (*Beni mobili e immobili*) della legge regionale 18/2005;

j) il comma 42 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2011, interpretativo dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005;

k) l'articolo 74 (*Personale*) della legge regionale 18/2005;

l) il comma 49 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);

m) la lettera a) del comma 28 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, sostitutivo dell'articolo 11, comma 49, della legge regionale 17/2008.


Art. 35.

*Norme finanziarie*

1. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014 si intende rideterminato in 4.479.428,30 euro, destinato:

a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014 salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4;

b) per 627.648 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014, salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4.



2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di 28.150.428,85 euro suddivisa in ragione di 5.630.085,77 euro per l'anno 2015 e di 11.260.171,54 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, suddivisa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
11.3.1.1185	3557	3.070.360,59	6.140.721,18	6.140.721,18
11.3.1.1185	3569	781.581,05	1.563.162,10	1.563.162,10
11.3.1.1185	3400	87.655,83	175.311,66	175.311,66
11.3.1.1185	3401	34.082,13	68.164,26	68.164,26
11.3.1.1185	3563	13.776,22	27.552,44	27.552,44
11.3.1.1185	3567	2.126,87	4.253,74	4.253,74
11.3.1.1185	3570	63.452,07	126.904,14	126.904,14
11.3.1.1185	3571	18.359,23	36.718,46	36.718,46
11.3.1.1185	3576	20.664,34	41.328,68	41.328,68
11.3.1.1185	3581	23.564,59	47.129,18	47.129,18
11.3.1.1185	9699	1.162.928,13	2.325.856,26	2.325.856,26
11.3.1.1184	9650	351.534,72	703.069,44	703.069,44

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede per complessivi 19.258.901,47 euro suddivisi in ragione di 3.851.780,29 euro per l'anno 2015 e di 7.703.560,59 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015 e per complessivi 8.891.527,38 euro suddivisi in ragione di 1.778.305,48 euro per l'anno 2015 e di 3.556.610,95 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo 9700 «Fondo globale di parte corrente», partita n. 52, dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.655.993,05 euro suddiviso in ragione di 1.531.198,61 euro per l'anno 2015 e di 3.062.397,22 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

#### Entrata

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
6.1.204	1785	1.049.928,97	2.099.857,94	2.099.857,94
6.1.204	9982	481.269,64	962.539,28	962.539,28


#### Spesa

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
12.2.4.3480	9984	1.049.928,97	2.099.857,94	2.099.857,94
12.2.4.3480	9982	481.269,64	962.539,28	962.539,28

### Art. 36.

#### Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8 della legge regionale 18/2005.



2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2016.

4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3-bis, della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.

6. Le Consigliere di parità nominate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005, rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina, conservando sede e funzioni.

7. Alle scadenze di cui al comma 6 e nelle more della revisione della relativa normativa nazionale di cornice, per la nomina delle Consigliere di parità trova applicazione l'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18/2005.

8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.

#### Art. 37.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le modifiche alle leggi regionali di cui al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV hanno effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 maggio 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00340

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11.

### **Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 176 del 16 luglio 2015)

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### *Principi e finalità generali*

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione, all'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti, nell'ambito delle proprie competenze:

a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;

b) promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni;

c) riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte l'accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione,



diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunità rom e sinte.

#### Art. 2.

##### *Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti*

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti, di seguito denominata «Strategia regionale».

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro che vengono declinati anche secondo una prospettiva di genere. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento regionale per la programmazione degli interventi da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta. La suddetta programmazione a livello territoriale avviene nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dal Piano sociale e sanitario.

4. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinte, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.

5. È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento della Strategia regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni del volontariato, fondazioni, associazioni ed altri soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. Rappresentanti di queste tipologie di soggetti possono altresì essere di volta in volta invitati a partecipare a sedute del tavolo, in ragione della loro specifica competenza ed esperienza. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del direttore generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo.

#### Art. 3.

##### *Soluzioni abitative*

1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:


a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di auto-costruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi, accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa.

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al piano operativo comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli artt. A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Le microaree non necessitano dell'approva-



zione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune.

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale di cui all'art. 2, comma 3. Tale programmazione può prevedere l'erogazione di servizi pubblici a favore delle microaree familiari collocate sul territorio rurale, tra cui la raccolta differenziata dei rifiuti e il trasporto scolastico. Nella definizione delle diverse soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.

#### Art. 4.

##### *Tutela della salute*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 le aziende sanitarie favoriscono l'accesso ai consultori familiari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3. La Regione garantisce equità d'accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multiprofessionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

#### Art. 5.

##### *Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro*

1. La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all'istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

2. La Regione programma l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

3. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

4. La Strategia regionale individua azioni volte a favorire l'esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell'emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all'avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all'imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.»

#### Art. 7.

##### *Clausola valutativa*


1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell'aggiornamento della Strategia regionale.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge le amministrazioni competenti si raccordano con la Regione, che si avvale altresì del contributo del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 3, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità



previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.

*Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione*

1. La legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è abrogata.

2. Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli artt. 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

3. Le procedure amministrative relative all'erogazione di contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 luglio 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00370

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 12.

**Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 29 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

15R00397

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 43.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46-(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).**

(Pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA:

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 2 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 4 - Inserimento dell'art. 16 -bis nella legge regionale n. 46/2013;



Art. 5 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 6 - Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 7 - Inserimento dell' art. 18-bis nella legge regionale n. 46/2013;

Art. 8 - Modifiche della rubrica della sezione II del capo III;

Art. 9 - Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 10 - Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 46/2013;

Art. 11 - Modifiche del preambolo della legge regionale n. 46/2013.

## PREAMBOLO

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Considerato quanto segue:

1. I primi mesi di applicazione della legge regionale n. 46/2013 hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore definizione delle tipologie di sostegno ai processi partecipativi locali;

2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare le procedure stesse e ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori;

3. È opportuno, altresì, modificare l'art. 22 della legge regionale n. 46/2013 in modo che la piattaforma messa a disposizione della Regione risponda allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi in seguito alla chiusura di tali piattaforme.

Approva la presente legge

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:

«2-bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità.».

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 46/2013*

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 46/2013 è sostituita dalla seguente: «Procedure di ammissione».

2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 46/2013 è sostituita dalla seguente:

« e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto; ».

3. Dopo la lettera f), del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 46/2013 è aggiunta la seguente:

« f-bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.».

4. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande preliminari sono esaminate dall'Autorità in base all'ordine di presentazione. L'Autorità delibera sull'ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell'Autorità è effettuata con le seguenti scadenze:

a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;

b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;

c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. ».

5. I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale 46/2013 sono abrogati.

#### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 46/2013*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - Valutazione dell'ammissibilità dei progetti.

1. L'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della rilevanza dell'oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;

b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;



c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;

d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;

e) valutazione dell'indicazione di massima dei costi.

2. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull'ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell'avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.»

#### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 46/2013*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 46/2013 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis - (Domande presentate dalle imprese). — 1. Le domande presentate nella categoria «domande presentate dalle imprese» possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria «enti locali».

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'art. 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l'incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.»

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 46/2013*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 46/2013 è sostituita dalla seguente:

«c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura.»

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 46/2013*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 - (Ammissione definitiva). — 1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:

a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;

e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all'uso del logotipo dell'Autorità medesima.

2. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.

3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

4. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile



l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.

5. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.»

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 46/2013*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 46/2013 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis - (Modalità di sostegno dei progetti ammessi).— 1. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Il sostegno ai progetti ammessi è:

- a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
- b) subordinato alla presentazione:
  - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
  - 2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

c) sospeso, sino all'avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

3. La consegna all'Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell'ultima rata del finanziamento da parte dell'Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell'Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche della rubrica della sezione II del capo III*

1. Alla fine della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale n. 46/2013 sono aggiunte le parole: «e universitarie».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 46/2013*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 - (Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie).— 1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile - 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.

3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.»

#### Art. 10.


##### *Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 46/2013*

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, la Regione:

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.»



## Art. 11.

*Modifiche del preambolo  
della legge regionale n. 46/2013*

1. Dopo il punto 9 del preambolo della legge regionale n. 46/2013 è inserito il seguente:

«9-bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all'art. 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme;».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015.

(*Omissis*).

15R00269

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 44.

**Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera n), dello Statuto;

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è l'unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;

2. Le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS), ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO<sub>2</sub> estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera;

3. Poiché i soggetti interessati allo sfruttamento di CO<sub>2</sub> possono recuperarla gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi unico titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa la possibilità di recuperare CO<sub>2</sub> anche dalle emissioni di altre attività economiche, l'iniziativa privata volta allo sfruttamento di tale risorsa non risulta preclusa;

4. L'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione entro il 2020 delle emissioni CO<sub>2</sub>, unito agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, rende l'estrazione di CO<sub>2</sub> dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici che la Regione Toscana intende perseguire;

5. Gli impianti di recupero, in quanto collocati in aree già interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto dal punto di vista territoriale e paesaggistico rispetto a quelli connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere ubicati in aree con tali caratteristiche;

6. Dato l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio al principio di sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l'ambiente e per il territorio e consentano l'utilizzo razionale delle risorse naturali, è necessario, fino al completo recupero della CO<sub>2</sub> prodotta dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO<sub>2</sub> con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati; ciò fatta salva la possibilità di rinnovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

7. Al fine di massimizzare il recupero di CO<sub>2</sub>, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO<sub>2</sub>, prevedano l'obbligo del titolare di cessione gratuita della stessa CO<sub>2</sub> a coloro che intendano recuperarla;



Approva la presente legge:

Art. 1.

*Disposizioni urgenti per la coltivazione  
di anidride carbonica*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, fino al completo recupero dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, è vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO<sub>2</sub> con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati.

2. È consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO<sub>2</sub> con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO<sub>2</sub> prevedono l'obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A tali soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l'utilizzo a cui la stessa CO<sub>2</sub> è destinata.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015.

*(Omissis).*

15R00270

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 45.

**Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. n. 83/2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 83/2012.

Art. 2 - Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 83/2012.

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della «Regione più virtuosa» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. n. 60/2000 e della l.r. n. 45/2005. Modifiche alla l.r. n. 61/2012);



Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111 (Approvazione del disciplinare da adottare, ai sensi dell'art. 2, dell'allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 131/2014;

Considerato quanto segue:

1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, il cui dispositivo, recante al punto n. 4) un errore materiale, è stato corretto con l'ordinanza n. 131/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel d.l. n. 174/2012 convertito dalla l. n. 213/2012, tra le quali, in particolare, l'art. 1, comma 10, primo e secondo periodo, e comma 11, primo periodo, nelle parti in cui dispongono il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste;

2. La censura ha investito, altresì, integralmente, l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. n. 174/2012 convertito dalla l. n. 213/2012, in quanto prevede per i gruppi consiliari una sanzione, consistente nella decadenza, per l'anno successivo a quello rendicontato, dal diritto all'erogazione dei finanziamenti, che consegue, automaticamente e senza alcuna possibilità di graduazione, al verificarsi di irregolarità contabili anche marginali e pur in assenza di un illecito utilizzo dei contributi già assegnati; l'art. 1, comma 11, quarto periodo, e comma 12, nelle parti in cui prevedono che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute irregolari dai giudici contabili, consegue alla decadenza, già dichiarata illegittima, anziché all'omessa regolarizzazione del rendiconto, o alla mancata trasmissione del medesimo, o alla deliberazione di non regolarità emessa dalla competente sezione di controllo della Corte dei conti;

3. È pertanto necessario modificare la l.r. n. 83/2012, approvata in attuazione del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, al fine di conformarne le previsioni normative al pronunciamento della Corte costituzionale;

4. Nel silenzio della legge statale, si ritiene altresì opportuno precisare i passaggi procedurali che seguono alle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dai giudici contabili.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 83/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento

dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. n. 60/2000 e della l.r. n. 45/2005. Modifiche alla l.r. n. 61/2012), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguito la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 83/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 83/2012 è sostituito dai seguenti:

«1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

1-bis. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui al comma 1, da adottare, ai sensi dell'allegato A, art. 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.

1-ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all'archivio del Consiglio regionale.

1-quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1-ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della l.r. n. 83/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.»



3. Il comma 5 dell'art. 6 della l.r. n. 83/2012 è sostituito dal seguente:

«5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto.».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della l.r. n. 83/2012 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.

6-ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.».

5. Il comma 9 dell'art. 6 della l.r. n. 83/2012 è sostituito dai seguenti:

«9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8.

9-bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell'interessato ed in considerazione dell'entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali.

9-ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'avvenuta restituzione delle somme dovute.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015.

(*Omissis*).

15R00271

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2015, n. 16.

**Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 Ordinario dell'8 luglio 2015)

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

*Integrazione alla L.R. 11/2012*

1. Dopo l'articolo 8 del Capo II della L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa*). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia.



3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

- a. copia conforme dello statuto;
- b. comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
- c. copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.

4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. A seguito delle procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.»

#### Art. 2.

##### *Proroga contratti*

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assegnati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (ora Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatelyzza) - per le strette necessità connesse al completamento del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31.12.2015.

2. L'onere finanziario complessivo derivante dalla suddetta proroga, pari ad € 50.000,00, trova capienza sui capitoli 11208 e 11209 del bilancio regionale 2015, che presenta l'accertata disponibilità.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 giugno 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00412

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2015, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 Speciale dell'8 luglio 2015*)

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

#### Art. 1.

*Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012*

1. Il punto 1) della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:

«1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;».

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2015».

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria*

1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 luglio 2015

D'ALFONSO

15R00413



LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 18.

**Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 Speciale dell'8 luglio 2015)*

*(Omissis).*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 1.

*Oggetto*

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, di seguito denominati «impianti termici», con riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 2.

*Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici*

1. Ai fini di cui all'art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta

della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, la Regione provvede a:

a) definire l'ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

b) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:

1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;

3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;

5) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

6) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;


7) definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;

e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;

f) stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e



ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;

g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.

### Art. 3.

#### *Condizione, manutenzione e controllo degli impianti termici*

1. In particolare, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il Regolamento regionale determina, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica in materia e dell'evoluzione tecnologica:

a) le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, responsabile in genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;

b) gli obblighi a cui si deve attenere l'operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti del responsabile dell'impianto, delle autorità competenti di cui all'art. 6 e della Regione;

c) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 1, dovrà comunque garantire quanto segue:

a) le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

b) qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

c) in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.

### Art. 4.

#### *Misure di sostegno*

1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i criteri che le autorità competenti di cui all'art. 6, devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le autorità competenti di cui all'art. 6, ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio provvedimento, stabiliscono:

a) l'entità e le modalità di versamento del contributo necessario a coprire i costi delle attività di accertamento, la gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per le attività connesse, seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale;

b) l'entità e le modalità di versamento del contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorità competenti stesse.

### Art. 5.

#### *Delibere attuative*

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del Regolamento regionale di cui all'art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a:


a) definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

b) definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;

c) definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l'art. 2, comma 1, lettera b);

d) definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (decreto legislativo 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi.

2. La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli impianti termici, entro e non oltre il termine di cui



al comma 1, stabilendo le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con i catasti territoriali delle autorità competenti di cui all'art. 6, con riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualità energetica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

3. Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall'istituzione dello stesso.

#### Art. 6.

##### *Autorità competenti*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono individuate quali autorità competenti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province, per la restante parte del territorio.

#### Art. 7.

##### *Regime sanzionatorio*

1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge ed al Regolamento regionale, vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, comma 5, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2 disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.

3. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.

#### Art. 8.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 2.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2015

D'ALFONSO

15R00414



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 0 0 3 \*

€ 4,00

